



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Disposizioni per l'introduzione della carta di identità del territorio

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede la destinazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica del territorio stesso e del patrimonio edilizio nazionale. In particolare, è previsto che le regioni, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), avviano la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare, al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio. Il disegno di legge, composto da un solo articolo, stabilisce in particolare attraverso il comma 1, che oltre alle misure in precedenza indicate, la carta di identità del territorio sia pubblicata nei siti *internet* istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, inoltre, le amministrazioni precedenti debbano concludere tassativamente il procedimento entro

il 31 dicembre 2020. Il successivo comma 2 individua una serie di informazioni di carattere tecnico, necessarie per ottenere un quadro generale indispensabile per gli interventi indicati all'interno della carta di identità del territorio. I commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, in merito all'aggiornamento della predetta carta, trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale e sulle norme di copertura finanziaria del provvedimento. In definitiva, la presente iniziativa legislativa interviene in maniera innovativa, nell'ambito del quadro generale attualmente previsto, delle misure di tutela e salvaguardia del territorio, nella convinzione che il documento relativo della carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica del territorio stesso e del patrimonio edilizio nazionale possa risultare uno strumento idoneo e vincente per innalzare i livelli di competitività e di crescita del territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismica e idrogeologica del territorio stesso e del patrimonio edilizio nazionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare. La carta di identità del territorio è pubblicata nei siti *internet* istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate;

g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, i quali devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai comuni e alle prefetture-uffici territoriali del Governo, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la carta di cui al comma 1 e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.